

## CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO

### 1) Definizioni

**1.1** Ai fini delle presenti condizioni generali di acquisto (di seguito denominate “**Condizioni Generali di Acquisto**”), i seguenti termini avranno il significato di seguito ad essi attribuiti:

“**Iterchimica**”: Iterchimica S.r.l.;

“**Fornitore**”: qualunque società, ente, persona fisica o giuridica che venda i propri Prodotti ad Iterchimica;

“**Prodotti**”: i beni e/o prodotti acquistati da Iterchimica;

“**Ordine/i**”: ciascuna proposta di acquisto dei Prodotti inoltrata da Iterchimica al Fornitore;

“**Acquisto/i**”: ciascun contratto di acquisto concluso tra Iterchimica ed il Fornitore a seguito del ricevimento da parte di Iterchimica della conferma d'ordine del Fornitore;

“**Marchi**”: tutti i marchi, registrati o meno, di cui il Fornitore è proprietario e/o licenziatario;

“**Brevetti**”: tutti i brevetti di cui il Fornitore è proprietario e/o licenziatario;

“**Diritti di Proprietà Intellettuale**”: tutti i diritti di proprietà intellettuale ed industriale del Fornitore, ivi inclusi, senza limitazione alcuna, i diritti relativi a: brevetti per invenzioni, disegni o modelli, modelli di utilità, Marchi, know-how, specifiche tecniche, dati e formulazioni, siano stati tali diritti registrati o meno, nonché qualsivoglia domanda o registrazione relativa a tali diritti ed ogni altro diritto o forma di protezione di natura simile o avente effetto equivalente.

### 2) Scopi

**2.1** Le presenti Condizioni Generali di Acquisto si applicano a tutti gli Acquisti di Prodotti. Nel caso di contrasto tra le condizioni e i termini di cui alle presenti Condizioni Generali di Acquisto e le condizioni e i termini pattuiti nel singolo Acquisto, questi ultimi prevarranno. Iterchimica non sarà vincolata da condizioni generali di vendita del Fornitore, neanche nell'ipotesi in cui si faccia loro riferimento o siano contenute nelle conferme d'ordine o in qualsiasi altra documentazione di provenienza del Fornitore, senza il preventivo consenso scritto di Iterchimica. Le condizioni generali di vendita del Fornitore non saranno vincolanti per Iterchimica neppure per effetto di tacito consenso.

**2.2** Laddove compatibili, le presenti Condizioni Generali di Acquisto si applicano altresì all'acquisto di servizi accessori, funzionali o conseguenti all'acquisto di Prodotti.

**2.3** Iterchimica si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento le presenti Condizioni Generali di Acquisto, restando inteso che tali modifiche disciplineranno tutti gli Acquisti conclusi a partire dal trentesimo giorno successivo alla notifica al Fornitore delle nuove Condizioni Generali di Acquisto.

**2.4** Le presenti Condizioni Generali di Acquisto sono disponibili sul sito di Iterchimica all'indirizzo [www.iterchimica.it](http://www.iterchimica.it).

### **3) Ordini e Acquisti**

**3.1** Iterchimica provvederà ad inoltrare al Fornitore Ordini specifici contenenti la descrizione dei Prodotti, la quantità richiesta, il prezzo ed i termini richiesti per la consegna.

**3.2** L'Acquisto dovrà ritenersi concluso solo nel momento in cui Iterchimica riceva da parte del Fornitore una conferma scritta (tale conferma potrà essere inviata via e-mail, fax o mezzi telematici) conforme ai termini e alle condizioni dell'Ordine. Il Fornitore si impegna ad inviare la conferma d'Ordine entro tre giorni lavorativi dalla ricezione dell'Ordine. In difetto, Iterchimica si riserva l'annullamento dell'ordine.

### **4) Prezzo dei Prodotti**

**4.1** I prezzi dei Prodotti saranno quelli indicati nell'Ordine e successiva conferma d'Ordine. Salvo diverso accordo scritto tra le parti, i predetti prezzi saranno calcolati franco destino, al netto dell'IVA e degli sconti. Salvo diverso accordo, i prezzi includeranno imballaggio, spedizione e trasporto.

**4.2** Qualsiasi eventuale modifica al listino prezzi del Fornitore dovrà essere comunicata per iscritto ad Iterchimica ed, in ogni caso, non potrà riguardare gli Ordini già conclusi.

### **5) Termini di consegna**

**5.1** Salvo diverso accordo scritto tra le parti, il Fornitore consegnerà i prodotti *franco destino* presso gli stabilimenti di Iterchimica.

**5.2** La consegna dovrà avvenire entro il termine indicato nell'Ordine come accettato nella conferma d'ordine o, qualora il termine non sia stato indicato nell'Ordine, entro il termine di 30 giorni decorrenti dal primo giorno feriale successivo alla conferma del singolo Ordine.

**5.3** Nel caso in cui il Fornitore effettui la consegna in ritardo rispetto ai termini concordati ed ancora qualora consegnì la merce in luoghi ed a soggetti diversi da quelli indicatigli da Iterchimica, quest'ultima potrà rifiutarsi di accettare la fornitura e potrà richiederli l'integrale risarcimento dei danni.

## **6) Trasporto**

**6.1** Salvo diverso accordo scritto tra le parti, il trasporto avverrà a spese e rischio del Fornitore.

## **7) Avviso di spedizione e pagamenti**

**7.1** Il Fornitore dovrà informare Iterchimica per iscritto dell'avvenuto invio dei Prodotti ed emettere le fatture al momento della spedizione dei Prodotti.

**7.2** Iterchimica effettuerà i pagamenti in Euro o nella valuta concordata e nei termini indicati sulla conferma d'ordine.

## **8) Garanzia**

**8.1** Il Fornitore garantisce che i Prodotti siano esenti da vizi/difetti e siano conformi alle specifiche tecniche dei singoli Prodotti di volta in volta inviate ad Iterchimica.

**8.2** Iterchimica si impegna a denunciare per iscritto al Fornitore la presenza di vizi o difetti entro otto giorni dalla consegna dei Prodotti o entro il termine più lungo necessario per la verifica della conformità dei Prodotti, comunque non oltre trenta giorni dalla consegna. Il Fornitore si obbliga a sostituire i Prodotti difettosi entro otto giorni lavorativi dalla denuncia dei vizi da parte di Iterchimica.

## **9) Diritti di Proprietà Intellettuale**

**9.1** I Diritti di Proprietà Intellettuale sono di totale ed esclusiva proprietà del Fornitore e la loro comunicazione o utilizzo nell'ambito delle presenti Condizioni Generali di Acquisto non crea, in relazione ad essi, alcun diritto o pretesa in capo a Iterchimica.

**9.2** Iterchimica si riserva la facoltà, a seconda delle proprie insindacabili esigenze produttive e/o commerciali, di: i) utilizzare i Prodotti nell'ambito delle proprie lavorazioni, anche a favore di terzi, e ciclo produttivo; ii) rivendere e commercializzare i Prodotti con le originarie denominazioni e Marchi, senza limitazioni di territorio e/o mercato, alle condizioni che più riterrà opportune; iii) modificare, rinominare, apporre i propri od altri marchi, riconfezionare, e quindi rivendere e commercializzare i Prodotti, senza limitazioni di territorio e/o mercato, alle condizioni che più riterrà opportune.

## **10) Protezione dei dati personali**

I dati personali anagrafici e fiscali acquisiti direttamente e/o tramite terzi dalle parti vengono trattati per esigenze contrattuali e di legge, nonché per consentire una efficace gestione dei rapporti commerciali. I dati potranno essere comunicati in Italia e/o all'estero a: rete di agenti; società di factoring; istituti di credito; società di recupero crediti; società di assicurazione del credito; società di informazioni commerciali; professionisti e consulenti. L'interessato potrà esercitare tutti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003.

## **11) Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001**

**11.1** Le Parti dichiarano di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e, in particolare, del disposto del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231. A tale riguardo, il Fornitore dichiara di aver preso visione del documento "Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001" elaborato da Iterchimica e consultabile nel sito web di quest'ultima. L'osservanza delle prescrizioni contenute nel suddetto decreto è considerata parte essenziale, nell'interesse di Iterchimica anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., delle pattuizioni di cui al presente accordo. La violazione di una delle prescrizioni contenute nel suddetto decreto, costituirà inadempimento contrattuale, con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alla facoltà di risoluzione dell'accordo, impregiudicato il risarcimento del danno.

**11.2** Preso altresì atto dei Principi etici e generali di onestà e osservanza della legge, pluralismo, professionalità, imparzialità, correttezza, riservatezza, trasparenza, diligenza, lealtà e buona fede nonché del contenuto tutto del Codice Etico di Iterchimica - che dichiara di conoscere globalmente e nelle sue singole parti, avendone presa completa e piena visione nel sito web della società - il Fornitore si impegna per tutta la durata del rapporto di cui al presente accordo, ad attenersi al Codice stesso e a farlo conoscere nonché a farvi attenere i propri dipendenti, collaboratori, soci e chiunque partecipi all'esecuzione del contratto, osservando e facendo osservare ai citati soggetti un comportamento ad esso pienamente conforme e che non risulti lesivo dell'immagine e, comunque, dei valori morali e materiali in cui il Fornitore si riconosce e che applica nell'esercizio della propria attività, anche con riferimento ai rapporti con i terzi. L'osservanza delle disposizioni tutte di detto Codice è considerata parte essenziale, nell'interesse di Iterchimica anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. delle pattuizioni di cui al presente accordo. La violazione anche di uno solo degli obblighi indicati dal Codice Etico costituisce, in conformità a quanto previsto dal Codice medesimo, inadempimento contrattuale, con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alla facoltà di risoluzione dell'accordo, impregiudicato il risarcimento del danno.

## **12) Domicilio legale, legge applicabile e giurisdizione**

**12.1** Iterchimica è legalmente domiciliata presso la sua sede principale.

**12.2** Le Condizioni Generali di Acquisto ed ogni singolo Acquisto saranno regolati ed interpretati in conformità alla Legge Italiana.

**12.3** Tutte le controversie derivanti da o connesse alle presenti Condizioni Generali di Acquisto e/o ad ogni Acquisto saranno soggette alla esclusiva giurisdizione del Tribunale di Bergamo.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 Codice Civile le parti dichiarano di approvare espressamente i seguenti articoli: 5) Termini di consegna; 6) Trasporto; 7) Avviso di spedizione e pagamenti; 8) Garanzia; 9) Diritti di Proprietà Intellettuale; 11) Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001; 12) Domicilio legale, legge applicabile e giurisdizione.